

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 198

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
31 luglio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 906/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 907/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, e che conclude il riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia** 4

- Regolamento (CE) n. 908/2007 della Commissione, del 30 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20

- Regolamento (CE) n. 909/2007 della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 22

- Regolamento (CE) n. 910/2007 della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 24

- Regolamento (CE) n. 911/2007 della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 26

- Regolamento (CE) n. 912/2007 della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 28

- Regolamento (CE) n. 913/2007 della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 30

DECISIONI

Commissione

2007/539/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 luglio 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone** 32

2007/540/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 2402 in Bulgaria [notificata con il numero C(2007) 3594]** 35

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006 del Consiglio sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone e che abroga le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1910/2006

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in prosieguo: «il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio ⁽²⁾ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone, che rientrano attualmente nei codici NC ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 e 8543 70 90 (codici NC dal 1° gennaio 2007).

(2) Nel dicembre 2006 tali misure sono state confermate dal Consiglio mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006 ⁽³⁾, a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (di seguito: le «misure iniziali»).

B. PROCEDIMENTO

(3) Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone.

(4) La denuncia è stata presentata dalla Grass Valley Nederland B. V. per conto di produttori comunitari che costituivano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di certi sistemi di fotocamere a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5) La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

(6) Di conseguenza la Commissione, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere, che rientrano attualmente nei codici NC ex 8525 80 19, ex 8525 80 91, ex 8528 49 10, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 10, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8543 70 90 ed ex 9002 90 00 (codici NC dal 1° gennaio 2007) e sono originari del Giappone.

(7) L'avviso di apertura ha definito il prodotto come certi sistemi di fotocamere originari del Giappone costituiti da:

a) un corpo camera:

i) con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;

ii) con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;

iii) in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU C 117 del 18.5.2006, pag. 8.

b) un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;

c) un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera;

d) un mirino, integrato o meno nel corpo camera;

e) una stazione di base o unità di controllo camera («CCU») collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;

f) un pannello di controllo («OCP») o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride);

g) un pannello di controllo principale («MCP») o un'unità di set-up principale («MSU») per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;

h) un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi,

importati insieme o separatamente e originari del Giappone.

I sistemi di fotocamere non devono essere sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.

Le suddette componenti (non il corpo camera) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.

Gli obiettivi e i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.

Il prodotto in esame può essere usato per la tele diffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per la creazione di materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.

(8) Il prodotto oggetto delle misure iniziali rientra appieno nella definizione del prodotto di cui sopra.

(9) Pertanto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base la Commissione ha avviato anche, mediante il medesimo avviso di apertura, un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 2042/2000. Obiettivo di tale riesame intermedio è la modifica o l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2042/2000 qualora si dovesse decidere di istituire su certi sistemi di fotocamere originari del Giappone misure le quali riguarderebbero di conseguenza anche i sistemi di telecamere oggetto delle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 2042/2000. In tal caso non sarebbe più opportuno applicare le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2042/2000, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10) La scadenza del regolamento (CE) n. 2042/2000 era prevista per il 29 dicembre 2006. Prima di tale data e come enunciato al considerando 2, il Consiglio — mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006, entrato in vigore il 22 dicembre 2006 — ha prolungato le misure antidumping definitive in vigore sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone. Il riesame già avviato del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio è stato pertanto esteso automaticamente al regolamento (CE) n. 1910/2006.

(11) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta di riesame ai produttori esportatori, agli importatori e alle associazioni degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, agli utilizzatori, ai fornitori delle materie prime e al produttore comunitario denunziante. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura e inoltre un questionario è stato inviato a tutte le parti interessate.

C. RITIRO DELLA DENUNCIA, CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE IN VIGORE

(12) Con lettera del 12 aprile 2007 indirizzata alla Commissione, la Grass Valley Nederland B. V. ha formalmente ritirato la denuncia e con la stessa lettera ha anche ritirato il proprio sostegno al mantenimento delle misure iniziali nei confronti dei sistemi di telecamere originari del Giappone istituite mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006 a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(13) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

- (14) A tale proposito, mediante la decisione 2007/539/CE ⁽¹⁾ la Commissione ha chiuso il procedimento relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone, in quanto dall'inchiesta non era emerso alcun elemento dal quale si evincesse che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità.
- (15) Come enunciato al considerando 8, dazi antidumping definitivi si applicano anche nei confronti delle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone che rientrano nella definizione di prodotto di cui al procedimento relativo a certi sistemi di fotocamere.
- (16) Come ricordato al considerando 12, con la citata lettera l'industria comunitaria ha formalmente ritirato il proprio sostegno a tali misure e ne ha chiesto l'abrogazione.
- (17) Si è pertanto giudicato opportuno abrogare le misure vigenti, in quanto dall'inchiesta non è emerso alcun elemento dal quale si evinca che tale abrogazione sia contraria all'interesse della Comunità.

D. CONCLUSIONE

- (18) Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni.

Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che la chiusura del riesame intermedio e l'abrogazione delle vigenti misure antidumping sarebbero state contrarie all'interesse della Comunità.

- (19) La conclusione è pertanto quella di chiudere il riesame in corso e di abrogare il dazio antidumping definitivo in vigore nei confronti delle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene chiuso il riesame del regolamento (CE) n. 1910/2006 ed è abrogato il dazio antidumping definitivo istituito a norma del regolamento (CE) n. 1910/2006 sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO

⁽¹⁾ GU L 198 del 31.7.2007, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 907/2007 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 2007**

che abroga il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie della Russia sulla base di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, e che conclude il riesame intermedio parziale, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, di tali importazioni originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure vigenti**

- (1) Nel marzo 1995, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 477/95 ⁽²⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Federazione russa («Russia»). L'aliquota del dazio istituito era pari alla differenza tra 115 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, qualora tale prezzo fosse inferiore. L'inchiesta che ha portato all'adozione di tali misure sarà definita in seguito «l'inchiesta originaria». Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 901/2001 ⁽³⁾, ha deciso che tali misure dovessero essere mantenute. Le misure attualmente vigenti consistono in un dazio variabile sulla base di un prezzo minimo di importazione («PMI») di 115 EUR per tonnellata («le misure esistenti»). L'inchiesta di riesame che ha portato al mantenimento delle misure sarà definita nel testo «la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza».

- (2) Nel dicembre 2003, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2228/2003 ⁽⁴⁾, ha concluso il riesame intermedio parziale avviato su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di esaminare l'adeguatezza della forma delle misure vigenti, senza apportare modifiche alle misure esistenti.

2. Richieste di riesame

- (3) Nell'agosto 2005 ⁽⁵⁾, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza per le misure antidumping in vigore. Il 9 febbraio 2006, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, di tali misure e una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato alla forma delle misure.
- (4) Tali richieste sono state presentate dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (European Fertilizer Manufacturers Association, EFMA) per conto dei produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria di urea.
- (5) I richiedenti hanno sostenuto ed hanno fornito una prova sufficiente prima facie che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente implicato la persistenza e la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria in rapporto alle importazioni di urea originarie della Russia («il paese interessato») e che la forma attuale delle misure non era sufficiente a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (6) Inoltre, il 14 settembre 2006, una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 901/2001 è stata ricevuta dalla Joint Stock Company «Mineral and Chemical Company EuroChem» («EuroChem»), produttore esportatore di urea in Russia soggetto alle misure antidumping vigenti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 49 del 4.3.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 209 del 26.8.2005, pag. 2.

- (7) Nella domanda formulata a titolo dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, EuroChem ha sostenuto, fornendo elementi di prova sufficienti prima facie, che, per quanto la riguardava, le circostanze che erano state all'origine dell'introduzione delle misure erano cambiate e che tali cambiamenti avevano carattere durevole. EuroChem ha inoltre affermato, elementi di prova all'appoggio, che un confronto tra i propri costi e i prezzi all'esportazione rivelava una riduzione del dumping significativamente al di sotto del livello delle misure attualmente in vigore. Di conseguenza, EuroChem ha sostenuto che il mantenimento delle misure al loro attuale livello, sulla base del margine di pregiudizio precedentemente stabilito, non era più necessario per compensare il dumping.
- (8) Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e di due riesami intermedi parziali, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha iniziato i tre riesami pubblicando un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

3. Inchiesta

3.1. Periodo d'inchiesta

- (9) Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza, l'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006 («periodo di inchiesta di riesame», «PIR»). L'esame delle tendenze rilevanti per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio hanno coperto il periodo dal 2002 fino alla fine del PIR («periodo considerato»). Il periodo utilizzato per il riesame intermedio parziale volto a valutare l'adeguatezza della forma delle misure è lo stesso preso in considerazione per il riesame in previsione della scadenza. Il periodo d'inchiesta per il riesame intermedio parziale limitato all'analisi del dumping riguardante «EuroChem» è andato dal 1° ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

3.2. Parti interessate all'inchiesta

- (10) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori russi, gli importatori e gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, i richiedenti e i produttori comunitari noti, dell'apertura dei due riesami. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i limiti di tempo indicati nell'avviso di apertura.
- (11) La Commissione ha ufficialmente informato EuroChem, i rappresentanti della Russia e la parte ricorrente, dell'aper-

tura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (12) Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- (13) Per quanto riguarda il riesame in previsione della scadenza e il riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure, in considerazione del numero apparentemente elevato di produttori comunitari, importatori nella Comunità e produttori esportatori in Russia, si è considerato opportuno, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base, esaminare se fosse necessario ricorrere al campionamento. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, aiutarla nella selezione di un campione, è stato richiesto alle parti sopra indicate, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, di manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura dell'inchiesta e di fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (14) Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità, uno solo ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura ed ha espresso la sua volontà di continuare a cooperare con i servizi della Commissione. Di conseguenza, si è deciso che il campionamento non sarebbe stato necessario per gli importatori.
- (15) Nove produttori comunitari hanno debitamente riempito il modulo di campionamento ed hanno formalmente accettato di continuare a cooperare durante l'inchiesta. Quattro di queste nove società, delle quali si è stabilito che erano rappresentative dell'industria comunitaria per quanto concerne il loro volume di produzione e le loro vendite di urea nella Comunità, sono state selezionate per costituire il campione. I quattro produttori comunitari inseriti nel campione rappresentavano circa il 50 % della produzione totale dell'industria comunitaria, così come definita nel considerando (63), durante il periodo d'inchiesta, mentre i nove produttori comunitari sopra menzionati rappresentavano circa il 60 % della produzione nella Comunità. Questo campione costituiva il maggiore volume rappresentativo di produzione e di vendite di urea nella Comunità che poteva ragionevolmente essere oggetto di un'inchiesta entro i termini stabiliti.
- (16) Cinque produttori esportatori hanno debitamente riempito il modulo di campionamento entro il termine prescritto ed hanno formalmente accettato di continuare a cooperare durante l'inchiesta. Questi cinque produttori esportatori totalizzavano il 60 % delle esportazioni della Russia verso la Comunità durante il periodo d'inchiesta.

⁽¹⁾ GU C 105 del 4.5.2006, pag. 12; GU C 23 dell'1.2.2007, pag. 8.

- (17) Un campione di tre produttori esportatori, che poteva ragionevolmente essere oggetto di un'inchiesta entro i termini stabiliti, è stato selezionato in applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, sulla base del maggiore volume di esportazione d'urea realizzato verso la Comunità. I tre produttori esportatori del campione totalizzavano il 50 % delle esportazioni della Russia verso la Comunità durante il periodo d'inchiesta.
- (18) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti interessate sono state consultate sui campioni selezionati e non hanno sollevato obiezioni.
- (19) Dopo aver ottenuto informazioni supplementari, si è stabilito successivamente che uno dei tre produttori esportatori selezionati del campione non figurava tra quelli che realizzano il maggior volume di esportazione verso la Comunità. Questo produttore esportatore è stato quindi escluso dal campione e sostituito dal produttore esportatore che si era classificato quarto. Il campione modificato in tal modo rappresentava il 48 % delle esportazioni totali della Russia verso la Comunità durante il periodo d'inchiesta.
- (20) Sono stati quindi inviati questionari ai quattro produttori comunitari inseriti nel campione, ai tre produttori esportatori russi inseriti nel campione e a tutti gli importatori e utilizzatori che si erano manifestati.
- (21) Sono state ricevute risposte al questionario da parte dei quattro produttori comunitari inseriti nel campione e dei tre produttori esportatori russi, nonché da un importatore non collegato e da 7 utilizzatori della Comunità. Inoltre, alcuni importatori e utilizzatori e le loro associazioni hanno presentato commenti senza rispondere al questionario.
- (22) La Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del suo lavoro di analisi ed ha effettuato visite di verifica nei locali delle seguenti società:

a) produttori comunitari inseriti nel campione

- Fertiberia S.A., Madrid, Spagna,
- Nitrogénművek Zrt., Pétfürdő, Ungheria,
- SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Lutherstadt Wittenberg, Germania,
- Yara S.A., Bruxelles, Belgio, e il suo produttore collegato Yara Sluiskil B.V., Sluiskil, Paesi Bassi.

b) Produttori esportatori russi inseriti nel campione

- JSC Mineral e Chemical Company (Eurochem), Mosca, Russia, e le sue due società di produzione collegate:
- OJSC Azot (NAK Azot), Novomoskovsk, Russia, e
- OJSC Nevinnomyssky Azot (Nevinka Azot), Nevinnomyssk, Russia,
- JSC Minudobrenia, Perm, Russia,
- JSC Acron, Velikij Novgorod, Russia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (23) Il prodotto in esame è lo stesso definito nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, vale a dire l'urea di cui ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90 originaria della Russia.
- (24) L'urea è prodotta principalmente a partire dall'ammoniaca, che a sua volta è prodotta a partire dal gas naturale. L'urea si presenta sotto forma solida o liquida. L'urea sotto forma solida viene utilizzata nell'agricoltura e nell'industria. L'urea di qualità agricola può essere utilizzata sia come fertilizzante, che viene sparso sul terreno, sia come complemento dell'alimentazione animale. L'urea di qualità industriale è una materia di base per la fabbricazione di alcune plastiche e colle. L'urea liquida viene utilizzata sia come fertilizzante, sia a fini industriali. Anche se l'urea si presenta nelle varie forme sopra menzionate, le sue caratteristiche chimiche rimangono sostanzialmente le stesse e può essere considerata come un unico prodotto ai fini delle attuali procedure.

2. Prodotto simile

- (25) Com'è stato stabilito nell'inchiesta iniziale e nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, le inchieste di riesame attuali hanno confermato che il prodotto in esame e l'urea prodotta e venduta dai produttori comunitari nel mercato comunitario, nonché l'urea prodotta e venduta sul mercato interno russo, possiedono le stesse caratteristiche chimiche di base e sono destinate essenzialmente agli stessi usi. Esse sono quindi considerate come prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

- (26) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se vi era o no dumping durante il periodo d'inchiesta e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure sarebbe stata o no suscettibile di provocare il persistere del dumping.

1.1. Considerazioni generali

- (27) Com'è stato indicato nel considerando (16), cinque produttori esportatori russi di urea hanno cooperato all'inchiesta. Questi cinque produttori rappresentavano il 60 % delle esportazioni di urea originarie della Russia verso la Comunità durante il periodo d'inchiesta, vale a dire 1,39 milioni di tonnellate. Le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Russia rappresentavano il 16 % del consumo comunitario, vale a dire 8,98 milioni di tonnellate durante il periodo d'inchiesta.
- (28) Il livello di cooperazione è stato quindi considerato elevato.

1.2. Valore normale

- (29) È opportuno rilevare che uno dei produttori esportatori controlla due società collegate, entrambe le quali producono ed esportano urea. Di conseguenza, il campione menzionato al considerando (19) comprende quattro società.
- (30) In un primo tempo, si è determinato, per ciascuna delle quattro società, se il volume delle loro vendite totali di urea nel mercato interno era o no rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, e in particolare se questo volume rappresentava il 5 % o più del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato verso la Comunità. L'inchiesta ha mostrato che le quattro società vendevano tutte un volume di urea rappresentativo nel mercato interno.
- (31) Per determinare se queste vendite di urea nel mercato interno erano effettuate nel corso di operazioni commerciali normali, era opportuno stabilire il costo di produzione. A tale proposito, è opportuno osservare che i costi di energia, in particolare dell'elettricità e del gas, entrano per una quota importante nel costo di produzione e costituiscono una quota totale significativa del costo totale di produzione. Di conseguenza si è esaminato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, se i costi relativi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame erano o no ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili delle parti interessate.
- (32) L'inchiesta ha mostrato che vi era motivo di pensare che i costi dell'elettricità non fossero presi ragionevolmente in considerazione nei registri. A tale proposito, si è fatto osservare, tra l'altro, che le tariffe dell'elettricità pagate

dai produttori russi durante il periodo d'inchiesta erano conformi ai prezzi del mercato mondiale come il Canada e la Norvegia. D'altro canto, lo stesso non poteva dirsi per i prezzi del gas.

- (33) Quanto alle forniture di gas, infatti, si è stabilito, sulla base delle cifre pubblicate da fonti specializzate nei mercati energetici internazionalmente riconosciute, che la tariffa pagata dai produttori russi era anormalmente bassa. A titolo di esempio, questi prezzi rappresentavano un quinto del prezzo all'esportazione del gas naturale proveniente dalla Russia ed erano anche nettamente inferiori ai prezzi pagati dai produttori comunitari. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati sui mercati di gas naturale non regolamentati. Dal momento che i costi del gas naturale non erano ragionevolmente presi in considerazione nei registri contabili delle quattro società, era opportuno adeguarli, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Il costo di produzione delle società inserite nel campione è quindi stato adeguato di conseguenza.
- (34) In mancanza di prezzi del gas non falsati relativi al mercato interno russo e conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i prezzi del gas hanno dovuto essere calcolati su «un'altra base ragionevole, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi». Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo quando esso è esportato alla frontiera germano-ceca («Waidhaus»), al netto delle spese di trasporto. Quale principale piattaforma per le vendite di gas russo all'Unione europea, che è al tempo stesso il principale sbocco del gas russo ed applica prezzi che riflettono ragionevolmente i costi, Waidhaus può essere considerata come un mercato rappresentativo.
- (35) Dopo l'adeguamento dei costi di produzione secondo la procedura sopra descritta, restavano solo due società che realizzavano vendite rappresentative sul mercato interno nel corso di operazioni commerciali normali. Di conseguenza, il valore normale per queste due società è stato stabilito sulle loro vendite del prodotto simile nel mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (36) Per le altre due società, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno dei due produttori che realizzavano vendite rappresentative sul mercato interno nel corso di operazioni commerciali normali, indicati nel considerando (35), conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Per motivi di confidenzialità, non è stato possibile comunicare questa informazione in modo più preciso dal momento che una delle società presso la quale sono state ottenute informazioni è collegata ad una società per la quale è stato stabilito il valore normale. Pertanto, se l'informazione fosse stata comunicata, sarebbe stato possibile per questa società ricostruire dati commerciali confidenziali dell'altra società.

1.3. Prezzi di esportazione

- (37) In tutti i casi in cui il prodotto in esame è esportato a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, nella fattispecie sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o da pagare.
- (38) Nel caso di un produttore esportatore le cui vendite erano realizzate con l'intermediazione di un importatore collegato stabilito in Svizzera, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita di questo importatore collegato a clienti indipendenti. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti dall'importatore tra l'acquisto e la rivendita, in particolare le spese di trasporto e di vendita, le spese generali e le spese amministrative, nonché un margine ragionevole di profitto.

1.4. Confronto

- (39) Il valore normale e il prezzo di esportazione sono stati confrontati su una base franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati effettuati adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influenzano i prezzi e la loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati effettuati adeguamenti, ove opportuno, a titolo delle differenze nelle spese di trasporto, di movimentazione, di carico e costi accessori, costi del credito, commissioni e spese di imballaggio, il tutto sulla base di documenti verificati.

1.5. Continuazione del dumping

- (40) Il margine di dumping è stato stabilito, per ciascun produttore esportatore, sulla base di un confronto tra un valore normale medio ponderato e un prezzo all'esportazione medio ponderato, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (41) L'inchiesta ha mostrato che vi era stato effettivamente dumping durante il periodo d'inchiesta, per l'essenziale ad un livello inferiore a quello constatato nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure. I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono tuttavia importanti e compresi tra il 6 % e il 23 %.

2. Probabilità del persistere del dumping

2.1. Effetto della soppressione delle misure esistenti sulle importazioni oggetto di dumping

- (42) Come indicato nel precedente primo considerando, le misure in vigore si presentano sotto forma di un prezzo minimo d'importazione (PMI) di 115 EUR/tonnellata. Se è vero che all'inizio questo PMI ha influenzato i prezzi delle esportazioni russe di urea verso la Comunità, questi ultimi sono nettamente superiori al PMI a partire dal 2003, come indicato al successivo considerando (67), e i prezzi medi delle esportazioni russe erano superiori del 68 % al PMI durante il periodo d'inchiesta.
- (43) Di conseguenza, si può concludere che le misure attualmente in vigore non hanno avuto un impatto sui prezzi o sui volumi delle esportazioni di urea originarie della Russia. Ne consegue che l'abrogazione di queste misure non avrebbe probabilmente alcun effetto sui prezzi o sui volumi delle esportazioni di urea originarie della Russia.
- (44) Malgrado quanto precede, gli effetti possibili (i) della capacità di riserva russa esistente e di un'eventuale capacità supplementare e (ii) della probabilità di un riorientamento di altre vendite verso la Comunità sono stati oggetto di un esame durante il periodo d'inchiesta, come esposto qui di seguito.

2.2. Capacità di riserva

- (45) Nella sua domanda di riesame, la ricorrente ha provato che esistono nove nuovi progetti in totale destinati a creare una nuova capacità di produzione sostanziale in Russia, tra il 2005 e il 2007, in seguito al rinnovo, alla modernizzazione e all'eliminazione di strozzature per alcune unità di produzione, con un aumento della capacità produttiva esistente di almeno il 10 %.

2.2.1. Produttori cooperanti

- (46) Sono stati analizzati gli effetti possibili della capacità di riserva esistente. I produttori russi inseriti nel campione hanno potuto aumentare la loro capacità di produzione di circa il 5 %, mentre aumentavano la loro produzione di circa il 15 % durante il periodo considerato. La loro capacità di riserva nominale è quindi diminuita nettamente a 170 000 tonnellate, vale a dire approssimativamente il 6 % della loro capacità di produzione:

	2002	2003	2004	2005	PIR
Capacità	2 567 648	2 567 648	2 567 648	2 640 100	2 686 591
Produzione	2 179 525	2 213 096	2 364 564	2 537 327	2 516 367
Capacità di riserva	388 123	354 552	203 084	102 773	170 224

- (47) In totale, cinque nuovi progetti menzionati nella domanda di riesame riguardavano produttori esportatori cooperanti. Due progetti erano già completati durante il periodo considerato e non apportano quindi capacità

supplementari rispetto al periodo d'inchiesta. Per uno dei progetti dell'elenco, è stato possibile stabilire solo un aumento di capacità trascurabile.

(48) Quanto ai due progetti più importanti, che rappresentano l'essenziale dell'aumento di capacità indicato nel considerando (46), si è stabilito che la società non investe solo in capacità di produzione di urea, ma anche in impianti di produzione a valle, per prodotti come le resine urea-formaldeide e le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio. Questi progetti sono in uno stadio avanzato o sono stati completati dalla fine del periodo d'inchiesta. Si può quindi supporre che la maggior parte della capacità creata dai progetti non sarà venduta a clienti indipendenti ma utilizzata esclusivamente come base per le produzioni a valle. Questa parte non sarà pertanto presa in considerazione nel seguente paragrafo.

(49) Da quanto precede deriva che i tre progetti fornirebbero una capacità supplementare disponibile per la vendita a clienti indipendenti stimata a circa 150 000-200 000 tonnellate. Ciò corrisponde al 10-15 % delle esportazioni russe totali verso la Comunità durante il periodo d'inchiesta, vale a dire una quota di mercato potenziale da 1,5 % a 2 % del mercato comunitario.

2.2.2. *Produttori non cooperanti*

(50) La capacità di riserva globale, quale percentuale della capacità di produzione in Russia, è conforme alla capacità di riserva stabilita per i produttori cooperanti, secondo le informazioni presentate dal ricorrente. Di conseguenza, viene stimato che i produttori non cooperanti dispongono anch'essi di una capacità di riserva pari a circa il 5 % della capacità di produzione, valutata a circa 140 000 tonnellate durante il PIR.

(51) In totale, quattro dei nove progetti menzionati nella domanda di riesame riguardavano produttori esportatori non cooperanti. Questi progetti sono stati valutati a partire dai fatti disponibili. Per uno dei progetti, si è constatato che non riguardava il prodotto in esame, ma del metanolo. Un altro progetto era già terminato durante il periodo considerato e non apporta una capacità supplementare rispetto al periodo d'inchiesta. Un terzo progetto riguardava un investimento di piccole dimensioni, meno di 1 milione di EUR l'anno, ed è quindi considerato privo di impatto quantificabile sulla capacità di produzione russa. Quanto al quarto e ultimo progetto, esso era suscettibile di aumentare la capacità di produzione di circa 100 000 tonnellate (pari a circa il 7 % delle esportazioni russe totali verso la Comunità durante il periodo d'inchiesta, vale a dire una quota di mercato potenziale pari all'1 % del mercato comunitario).

2.2.3. *Conclusioni sulla capacità di riserva*

(52) L'inchiesta ha mostrato che la capacità supplementare disponibile a medio termine sarà dell'ordine di 500 000 tonnellate. Orbene, considerando che una parte importante di questa capacità supplementare dovuta al rinnovo, alla modernizzazione e all'eliminazione di strettezze per alcune unità di produzione sarà utilizzata esclusivamente come materia di base per la fabbricazione di prodotti a valle, la conclusione è che solo circa la metà di tale quantità sarà disponibile per la vendita a clienti indipendenti.

(53) Considerando che il mercato interno russo è di dimensioni limitate e che nulla indica che questo stato di fatto possa cambiare in futuro, qualunque aumento della produzione sarà destinato all'esportazione. Dal momento che il tasso d'utilizzazione nominale della capacità dei produttori russi si avvicina al 95 %, le quantità supplementari disponibili per l'esportazione sono ridotte.

(54) La capacità di riserva esistente e la capacità aggiuntiva non vincolata che dovrebbero essere create in un prossimo futuro rappresentano insieme circa 550 000-600 000 tonnellate, corrispondenti a circa il 40 % delle esportazioni totali della Russia verso la Comunità durante il PIR, vale a dire una quota potenziale del mercato comunitario di circa il 6 %. Tuttavia, secondo le previsioni dei consulenti specializzati nel settore dei fertilizzanti, fornite dal ricorrente, la domanda mondiale di urea dovrebbe aumentare allo stesso ritmo della capacità di produzione mondiale. Pertanto le quantità supplementari disponibili all'esportazione potranno essere orientate verso le regioni nelle quali esiste una domanda supplementare. Di conseguenza, è probabile che le esportazioni russe verso la Comunità aumentino in modo significativo solo se esiste un equivalente incremento della domanda; in altri termini, queste esportazioni supplementari non dovrebbero avere un impatto negativo sul livello dei prezzi nel mercato comunitario.

(55) Non si può pertanto concludere che la capacità di riserva della Russia influenzerà il volume delle esportazioni russe oggetto di dumping dirette verso la Comunità.

2.3. *Probabilità di un riorientamento di altre vendite verso la Comunità*

(56) Durante il periodo d'inchiesta, i prezzi franco fabbrica all'esportazione verso la Comunità dei produttori esportatori inseriti nel campione erano tra l'1 % e il 5 % inferiori ai prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi. Anche i prezzi sul mercato interno erano superiori ai prezzi all'esportazione verso la Comunità, in particolare per le società situate in regioni remote, a causa delle importanti differenze nelle spese di trasporto.

(57) La ricorrente sostiene che esistono importanti investimenti nella capacità di produzione di urea, principalmente nell'Africa del nord e in Medio Oriente. Si presume che queste capacità supplementari ridurrebbero gli sbocchi degli esportatori russi su altri mercati e comporterebbero un aumento delle quantità di urea esportate verso la Comunità. Si è tuttavia stabilito, a partire dalle previsioni indicate al considerando (54), che questi investimenti non avrebbero un'incidenza sostanziale sull'equilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale, poiché la domanda mondiale dovrebbe aumentare allo stesso ritmo della capacità di produzione mondiale.

(58) Non è quindi possibile concludere che un riorientamento di altre vendite verso la Comunità influenzerà il volume delle esportazioni russe oggetto di dumping dirette verso la Comunità.

2.4. Conclusioni sulla probabilità di un persistere del dumping

- (59) Sulla base della precedente analisi e tenuto conto in particolare della mancanza di impatto delle misure attuali sui prezzi all'esportazione verso la Comunità, è opportuno concludere che esisterebbe una probabilità di persistenza del dumping nell'ipotesi di un'abrogazione delle misure.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (60) Nella Comunità, il prodotto simile è fabbricato da 16 produttori, la cui produzione è ritenuta costituire la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Otto di questi 16 produttori sono divenuti produttori comunitari in conseguenza dell'allargamento dell'UE nel 2004.
- (61) Su questi 16 produttori Comunitari, nove società hanno cooperato all'inchiesta, tutte indicate nella richiesta di riesame. Altre tre si sono manifestate entro i termini stabiliti ed hanno inviato le informazioni richieste ai fini della selezione del campione. Tuttavia, esse non hanno successivamente proposto di cooperare. Nessun produttore ha espresso obiezioni alla richiesta di riesame.
- (62) I nove produttori che hanno dato il loro accordo per cooperare sono i seguenti:

— Achema AB (Lituania),

— AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Austria),

— Chemopetrol, a.s. (Repubblica ceca),

— Duslo, a. s. (Repubblica slovacca),

— Fertiberia SA (Spagna),

— Grande Paroisse SA (Francia),

— Nitrogénművek Zrt. (Ungheria),

— SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Germania),

— Yara: gruppo consolidato costituito da Yara France SA (Francia), Yara Italia S.p.a. (Italia), Yara Brunsbittel GmbH (Germania) e Yara Sluiskil B.V. (Paesi Bassi) ⁽¹⁾.

- (63) Considerando che questi nove produttori comunitari totalizzavano il 60 % circa della produzione comunitaria totale durante il periodo d'inchiesta, si considera che essi rappresentino una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Di conseguenza, si considera che essi costituiscano l'industria comunitaria, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 4 del regolamento di base e saranno denominati in appresso l'«industria comunitaria». Gli altri sette produttori comunitari non cooperanti saranno denominati gli «altri produttori comunitari».

- (64) Come indicato in precedenza, è stato selezionato un campione di quattro società. Tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno cooperato e rinviato il questionario entro i termini prescritti. Inoltre, gli altri cinque produttori cooperanti hanno debitamente fornito alcune informazioni di ordine generale ai fini dell'analisi del pregiudizio.

E. SITUAZIONE NEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo nel mercato comunitario

- (65) Il consumo comunitario apparente di urea è stato stabilito a partire dai dati presentati dalla ricorrente e dai dati Eurostat riguardanti tutte le importazioni dell'Unione europea. Tenuto conto dell'allargamento dell'UE nel 2004, il consumo è stato calcolato, a fini di chiarezza e di coerenza dell'analisi, sulla base del mercato dell'UE-25 nell'insieme del periodo considerato. Dal momento che questa inchiesta è stata aperta prima del nuovo allargamento della Comunità alla Bulgaria e alla Romania, l'analisi si limita alla situazione nell'UE-25.

- (66) Tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, il consumo comunitario è aumentato del 4 %.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Consumo comunitario totale in tonnellate	8 651 033	8 945 707	8 954 402	8 873 804	8 978 696
Indice (2002 = 100)	100	103	104	103	104

⁽¹⁾ È opportuno rilevare che rispetto all'inchiesta iniziale e alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, le società «Hydro Agri» sono state ribattezzate «Yara».

2. Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni dalla Russia

- (67) Il volume, le quote di mercato e il prezzo medio delle importazioni dalla Russia hanno avuto un'evoluzione, come risulta dalla successiva tabella. Le tendenze di volume e di prezzo sono calcolate a partire dai dati Eurostat.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Volume delle importazioni (in tonnellate)	1 375 543	1 429 565	1 783 742	1 404 863	1 393 277
Indice (2002 = 100)	100	104	130	102	101
Quota di mercato	16 %	16 %	20 %	16 %	16 %
Prezzi delle importazioni (euro/tonnellata)	119	133	154	180	193
Indice (2002 = 100)	100	112	129	151	162

- (68) Il volume delle importazioni dalla Russia e la loro quota di mercato sono rimasti relativamente stabili nel periodo considerato, ad eccezione di un picco nel 2004 imputabile alla costituzione di stock nei 10 Stati membri dell'allargamento dell'UE al 1° maggio 2004. I prezzi delle importazioni russe sono aumentati da 119 a 193 EUR per tonnellata durante il periodo considerato. Questa evoluzione riflette le condizioni favorevoli di mercato descritte anche nel considerando (85).
- (69) I prezzi russi all'importazione mostrano che all'inizio del periodo considerato (2002) i produttori russi esportavano verso la Comunità ad un livello di prezzo molto superiore al prezzo all'importazione minimo di 115 EUR per tonnellata.
- (70) Ai fini del calcolo del livello di sottoquotazione dei prezzi durante il periodo d'inchiesta, i prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria ai clienti non collegati sono stati confrontati ai prezzi cif frontiera comunitaria dei produttori esportatori cooperanti nel paese interessato, debitamente corretti per rendere conto di un prezzo allo sbarco. Il confronto ha mostrato che le importazioni dalla Russia non erano sottoquotate rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

3. Importazioni da altri paesi

- (71) L'evoluzione del volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo considerato è rappresentata nella successiva tabella. Le tendenze di volume e di prezzo sono calcolate anche in questo caso a partire dai dati Eurostat.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Volume delle importazioni dall'Egitto (tonnellate)	579 830	629 801	422 892	385 855	457 056
Quota di mercato	7 %	7 %	5 %	4 %	5 %
Prezzi delle importazioni dall'Egitto (euro/tonnellata)	149	163	178	220	224
Volume delle importazioni dalla Romania (tonnellate)	260 298	398 607	235 417	309 195	239 335
Quota di mercato	3 %	4 %	3 %	3 %	3 %

	2002	2003	2004	2005	PIR
Prezzi delle importazioni dalla Romania (euro/tonnellata)	123	142	175	197	209
Volume delle importazioni dalla Croazia (tonnellate)	126 400	179 325	205 921	187 765	187 362
Quota di mercato	1 %	2 %	2 %	2 %	2 %
Prezzi delle importazioni dalla Croazia (euro/tonnellata)	125	135	145	172	177
Volume delle importazioni da tutti gli altri paesi non sopra indicati (tonnellate)	663 940	605 063	536 345	580 311	492 659
Quota di mercato	8 %	7 %	6 %	7 %	5 %
Prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi non sopra indicati (euro/tonnellata)	128	172	169	206	216

- (72) È opportuno osservare che l'Egitto e la Romania hanno entrambi ridotto il loro volume di esportazione tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, mentre il volume d'esportazione della Croazia è passato da 126 000 tonnellate nel 2002 a 187 000 tonnellate durante il periodo d'inchiesta. Tuttavia, la quota di mercato comunitario detenuta dalla Croazia è rimasta stabile all'1-2 %. Quanto al prezzo delle esportazioni, l'Egitto ha esportato verso la Comunità a prezzi superiori a quelli dell'industria comunitaria in tutto il periodo considerato, così come la Romania a decorrere dal 2004. Al contrario, i prezzi della Croazia sono stati inferiori a quelli dell'industria comunitaria in tutto il periodo considerato. La Croazia non ha tuttavia aumentato la sua quota di mercato comunitario durante il periodo preso in considerazione. È opportuno rilevare che le importazioni dalla Croazia sono soggette, dal gennaio 2002, a un dazio antidumping di 9,01 EUR a tonnellata, in virtù del regolamento (CE) n. 92/2002 ⁽¹⁾ del Consiglio.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (73) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha proceduto ad una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell'industria comunitaria.

4.1. Note preliminari

- (74) Quando si è fatto ricorso al campionamento, conformemente alla pratica stabilita, alcuni indicatori di pregiudizio (produzione, capacità di produzione, produttività, stock, volume delle vendite, quota di mercato, crescita e occupazione) sono analizzati per l'industria comunitaria considerata nel suo insieme («I.C.» nelle successive tabelle), mentre gli indicatori di pregiudizio relativi alle prestazioni di ciascuna società (prezzo, redditività, salari, investimenti, tasso di rendimento degli investimenti, capacità di autofinanziamento, capacità di ottenere capitali) sono valutati a partire dalle informazioni raccolte presso i produttori comunitari inseriti nel campione («P.C.» nelle successive tabelle).

4.2. Dati relativi all'industria comunitaria nel suo insieme

a) Produzione

- (75) Il volume di produzione totale dell'industria comunitaria, compresa la produzione destinata a trasferimenti vincolati, è rimasto stabile a 4,3 milioni di tonnellate tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, se si eccettua un leggero aumento temporaneo nel 2003. Nella cifra della produzione totale, anche la parte della produzione destinata a trasferimenti vincolati è rimasta quasi stabile, a circa il 20 % della produzione totale, e ciò mostra che il quadro d'insieme del pregiudizio all'industria comunitaria non ne risulta modificato.

⁽¹⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 73/2006 (GU L 12 del 18.1.2006, pag. 1).

	2002	2003	2004	2005	PIR
Produzione I.C. (tonnellate)	4 311 986	4 540 021	4 331 387	4 369 705	4 322 214
Indice (2002 = 100)	100	105	100	101	100
Produzione I.C. destinata a trasferimenti vincolati	832 919	837 701	842 643	899 173	893 573
Indice (2002 = 100)	100	101	101	108	107
Come percentuale della produzione totale	19,3 %	18,5 %	19,5 %	20,6 %	20,7 %

b) Capacità di produzione e tasso d'utilizzazione delle capacità

- (76) La capacità di produzione è aumentata leggermente tra il 2002 e il periodo d'inchiesta (5 %). Tenuto conto del fatto che il volume di produzione dell'industria comunitaria è rimasto stabile, il tasso d'utilizzazione delle capacità di produzione è diminuito leggermente durante il periodo considerato, passando dall'84 % nel 2002 all'81 % durante il periodo d'inchiesta. Tuttavia, come si era già fatto osservare durante la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, l'ammoniaca utilizzata per produrre l'urea può esserlo anche per produrre altri fertilizzanti. Di conseguenza, il tasso d'utilizzazione delle capacità di produzione dell'urea può essere influenzato anche dallo sviluppo di altri fertilizzanti ed è quindi meno pertinente come indicatore di pregiudizio.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Capacità di produzione I.C. (tonnellate)	5 109 600	5 153 906	5 156 743	5 402 760	5 362 590
Indice (2002 = 100)	100	101	101	106	105
Tasso d'utilizzazione delle capacità di produzione I.C.	84 %	88 %	84 %	81 %	81 %
Indice (2002 = 100)	100	104	100	96	96

c) Stock

- (77) Il livello degli stock a fine esercizio dell'industria comunitaria è stato molto instabile durante il periodo considerato. Un aumento del 27 % è stato registrato dal 2002 al 2005, ma è stato seguito da una forte diminuzione nel corso degli ultimi tre mesi del periodo d'inchiesta (da gennaio a marzo 2006). Questa elevata volatilità dei livelli degli stock può spiegarsi con il carattere stagionale delle vendite e con il fatto che l'urea destinata a trasferimenti vincolati è stoccata con l'urea venduta sul mercato libero. Il livello degli stock viene quindi considerato come un indicatore di pregiudizio meno pertinente.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Stock di fine esercizio I.C. (tonnellate)	253 853	238 888	262 194	322 766	223 941
Indice (2002 = 100)	100	94	103	127	88

d) Volume delle vendite

- (78) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono leggermente diminuite del 3 % tra il 2002 e il periodo d'inchiesta.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Volume delle vendite I.C. alla Comunità (tonnellate)	3 155 215	3 242 758	3 054 663	2 996 471	3 048 955
Indice (2002 = 100)	100	103	97	95	97

e) Quota di mercato

- (79) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è anch'essa leggermente diminuita durante il periodo considerato, dal 36,5 % nel 2002 al 34,0 % durante il periodo d'inchiesta.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Quota di mercato I.C.	36,5 %	36,3 %	34,1 %	33,8 %	34,0 %
Indice (2002 = 100)	100	99	93	93	93

f) Crescita

- (80) L'industria comunitaria ha ceduto una frazione della sua quota di mercato (1,5 punti di percentuale) su un mercato in leggero aumento (4 %) nel periodo considerato. La quota di mercato ceduta non è stata ripresa dalle importazioni russe poiché, come indicato al precedente considerando (67), la quota di mercato delle importazioni russe è rimasta stabile tra il 2002 e il periodo d'inchiesta. Tenuto conto anche del fatto che la quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi è diminuita di 3,5 punti di percentuale, la conclusione che s'impone è che la quota di mercato ceduta dall'industria comunitaria è stata ripresa dagli altri produttori comunitari.

g) Occupazione

- (81) Il livello dell'occupazione nell'industria comunitaria è diminuito del 6 % tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, mentre la produzione progrediva leggermente, e ciò riflette un aumento della produttività.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Occupazione nell'industria comunitaria del prodotto in esame	1 233	1 228	1 157	1 161	1 164
Indice (2002 = 100)	100	100	94	94	94

h) Produttività

- (82) La produzione annua per lavoratore dell'industria comunitaria è progredita del 6 % tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, tenuto conto di una diminuzione della stessa ampiezza del livello dell'occupazione e di una stabilità della produzione dell'industria comunitaria.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Produttività I.C. (tonnellate/lavoratore)	3 497	3 697	3 744	3 764	3 713
Indice (2002 = 100)	100	106	107	108	106

i) Ampiezza del margine di dumping

- (83) Per quanto riguarda l'impatto sull'industria comunitaria dell'ampiezza del margine reale di dumping stabilito per il periodo d'inchiesta, tenuto conto del fatto che (i) il volume delle importazioni dalla Russia è rimasto a un livello relativamente stabile nel periodo considerato, (ii) che i prezzi delle importazioni russe hanno progredito in modo significativo per tutto il periodo, (iii) che non si è avuta sottoquotazione dei prezzi durante il periodo d'inchiesta, e tenuto conto della (iv) situazione finanziaria globale dell'industria comunitaria, questo impatto è considerato non significativo e questo indicatore non pertinente.

j) Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (84) Gli indicatori analizzati precedentemente e successivamente mostrano con ogni evidenza un miglioramento significativo della situazione economica e finanziaria dell'industria comunitaria.

4.3. Dati relativi ai produttori comunitari inseriti nel campione

a) Prezzo di vendita e fattori che influiscono sui prezzi del mercato interno

- (85) Il prezzo di vendita unitario medio dei produttori dell'industria comunitaria inseriti nel campione a clienti non collegati è notevolmente aumentato tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, riflettendo le condizioni favorevoli prevalenti sul mercato internazionale dell'urea durante lo stesso periodo.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Prezzo unitario P.C. sul mercato comunitario (euro/tonnellata)	137	149	164	188	199
Indice (2002 = 100)	100	109	120	137	145

b) Salari

- (86) Il costo del lavoro annuale per lavoratore ha avuto un moderato aumento dell'11 % tra il 2002 e il periodo d'inchiesta.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Costo annuo del lavoro per lavoratore P.C. (in migliaia di euro)	47	50	50	52	52
Indice (2002 = 100)	100	106	106	111	111

c) Investimenti

- (87) Il flusso annuo degli investimenti effettuati dai quattro produttori del campione nel prodotto simile ha avuto un'evoluzione positiva durante il periodo considerato in quanto è progredito del 10 % tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, malgrado alcune fluttuazioni.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Investimenti netti P.C. (in migliaia di euro)	116 186	114 079	128 191	140 967	128 259
Indice (2002 = 100)	100	98	110	121	110

d) Redditività e tasso di rendimento degli investimenti (ROI)

- (88) La redditività dei produttori inseriti nel campione presenta un miglioramento significativo tra il 2002 e il periodo d'inchiesta, durante il quale ha raggiunto il 16,9 %. A tale proposito, è opportuno osservare che si era stabilito, nell'inchiesta iniziale, che era possibile realizzare un margine di beneficio del 5 % in mancanza di qualunque dumping pregiudizievole. Il rendimento del capitale investito (ROI), espresso come tasso di profitto rispetto al valore contabile netto degli investimenti, ha seguito in grandi linee la stessa evoluzione della redditività: è più che triplicato durante il periodo considerato.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Redditività delle vendite P.C. a clienti non collegati del mercato comunitario (percentuale rispetto alle vendite nette)	7,3 %	10,9 %	17,7 %	18,4 %	16,9 %
Indice (2002 = 100)	100	149	242	252	232
ROI (tasso di profitto rispetto al valore contabile netto degli investimenti)	13,3 %	27,2 %	45,7 %	47,0 %	45,9 %
Indice (2002 = 100)	100	205	344	353	345

e) Capacità di autofinanziamento e capacità di ottenere capitali

- (89) La capacità di autofinanziamento è più che triplicata durante il periodo considerato. Questa evoluzione è conforme a quella della redditività e del rendimento del capitale investito (ROI) durante il periodo considerato.

	2002	2003	2004	2005	PIR
Capacità di auto-finanziamento P.C. (in migliaia di euro)	30 283	52 110	84 340	99 110	105 287
Indice (2002 = 100)	100	172	279	327	348

- (90) L'inchiesta non ha rivelato difficoltà tra i produttori comunitari inseriti nel campione nell'ottenere capitali.

5. Conclusione

- (91) La quota di mercato dell'industria comunitaria è leggermente diminuita, così come il suo volume di vendite nel mercato comunitario, tra il 2002 e il periodo d'inchiesta. La situazione finanziaria globale dell'industria comunitaria è tuttavia fortemente migliorata durante il periodo considerato, rispetto al periodo anteriore alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure, che aveva portato nel 2001 al mantenimento delle misure esistenti vigenti dal 1995.
- (92) Durante il periodo considerato, la redditività dei produttori inseriti nel campione è notevolmente aumentata, superando nettamente, ogni anno di questo periodo, il livello di redditività definito come obiettivo di utile nel-

l'inchiesta iniziale. Inoltre, il rendimento degli investimenti e la capacità di autofinanziamento sono aumentati più volte. Il volume di produzione dell'industria comunitaria è rimasto stabile. I prezzi di vendita dei produttori del campione hanno avuto un'evoluzione positiva nell'insieme del periodo considerato. I salari hanno avuto un moderato aumento e l'industria comunitaria continua a investire.

- (93) È opportuno osservare che l'evoluzione estremamente positiva della redditività dell'industria comunitaria si è verificata in un contesto di prezzi delle esportazioni russe verso la Comunità nettamente superiori al PMI, anche se oggetto di un dumping. Di conseguenza, i prezzi delle esportazioni russe non hanno influenzato l'industria comunitaria durante tutto il periodo considerato.

- (94) La parte ricorrente, dopo aver ricevuto comunicazione delle conclusioni della Commissione, ha affermato che i requisiti di redditività a lungo termine, misurata in termini di utile sulle vendite, dell'industria dell'urea dovrebbero attestarsi a un livello del 25 % al netto delle imposte, il che corrisponderebbe a un utile di circa il 36 % al lordo delle imposte. La parte ricorrente sostiene che ciò è giustificato dal costo di installazione di un nuovo complesso di produzione dell'ammonio/dell'urea, che richiederebbe un rendimento degli investimenti dell'11 % (che si sostiene essere equivalente all'utile del 36 % sul fatturato al lordo dell'imposta). A tale proposito, è opportuno notare che la parte ricorrente non ha mai rivendicato un utile tanto elevato nell'ambito della presente procedura e che nel corso dell'inchiesta iniziale è stato stabilito un margine di profitto del 5 % che poteva essere ottenuto in assenza del dumping pregiudizievole. Inoltre il Tribunale di primo grado, nella sua sentenza emessa nella causa T-210/95, ha confermato che «... il margine di profitto di cui il Consiglio deve tener conto per calcolare il prezzo indicativo atto ad eliminare il pregiudizio di cui trattasi deve essere limitato al margine di profitto che l'industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping.»⁽¹⁾ Nella stessa causa, il Tribunale ha confermato che: «... l'argomento secondo il quale il margine di profitto che le istituzioni comunitarie debbono adottare è quello necessario per assicurare la sopravvivenza dell'industria comunitaria e/o una remunerazione adeguata del suo capitale, non trova alcun fondamento nel regolamento base.»⁽²⁾ In effetti, nel caso in esame la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova che in assenza di importazioni oggetto di dumping l'industria comunitaria sarebbe stata in grado di raggiungere profitti al livello richiesto. La parte ricorrente non ha neppure indicato il margine di utile che

l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza di importazioni oggetto di dumping. L'argomento è stato quindi respinto.

- (95) Alla luce di quanto precede, è opportuno concludere che non vi è stata persistenza del pregiudizio materiale all'industria comunitaria.

F. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (96) Considerando che non si è avuto un persistere del pregiudizio materiale occasionato dalle importazioni dal paese in questione, l'analisi si è concentrata sulla probabilità di reiterazione di un pregiudizio materiale in caso di abrogazione delle misure esistenti. A tal fine, è stata analizzata la mancanza d'impatto delle misure esistenti sul volume e sui prezzi delle importazioni dalla Russia. Inoltre, sono stati esaminati gli effetti possibili della capacità di riserva russa esistente e di eventuali nuove capacità di produzione, nonché la probabilità di un riorientamento di altre vendite dei produttori russi verso la Comunità.

1. Mancanza d'impatto delle misure esistenti sul volume e sui prezzi delle importazioni

- (97) Come risulta dalla successiva tabella, i prezzi delle importazioni russe del prodotto in esame verso la Comunità sono sempre stati superiori, dal 2002, al PMI fissato a 115 EUR per tonnellata e che si situavano nettamente al di sopra di quest'ultimo tra il 2003 e la fine del periodo considerato. I prezzi delle esportazioni russe verso il mercato comunitario erano superiori del 68 % al PMI durante il periodo d'inchiesta. Questi fatti confermano con ogni evidenza che almeno dal 2003 le misure esistenti non hanno avuto effetto sui prezzi delle esportazioni russe.

	Prezzo unitario medio (euro/tonnellata)				
	2002	2003	2004	2005	PIR
Prezzo medio delle esportazioni russe	119	133	154	180	193
PMI	115	115	115	115	115
Sovraquotazione dei prezzi russi rispetto al PMI (percentuale)	3 %	16 %	34 %	56 %	68 %

Fonte: Eurostat per i prezzi di esportazione russi

- (98) Pertanto, *ceteris paribus*, non vi è alcun motivo per il quale i produttori esportatori russi dovrebbero applicare prezzi inferiori nell'ipotesi di un'abrogazione delle misure esistenti, considerando che essi hanno potuto precedentemente sostenere prezzi nettamente superiori.

- (99) Inoltre, come risulta dal considerando (67), gli esportatori russi hanno mantenuto il loro volume di esportazioni

verso il mercato comunitario a un livello relativamente stabile nell'insieme del periodo considerato, mentre le misure esistenti non hanno avuto alcun effetto pratico sui prezzi delle esportazioni dal 2002 e non hanno quindi costituito un ostacolo a un aumento delle esportazioni russe.

- (100) Di conseguenza, *ceteris paribus*, è improbabile che i produttori esportatori russi vendano volumi supplementari sul mercato comunitario nell'ipotesi di un'abrogazione delle misure esistenti, considerando che esse non hanno avuto effetto sul volume delle esportazioni russe.

⁽¹⁾ Causa T-210/95, EFMA contro Consiglio, Racc. 1995, pag. II-3291, paragrafo 60.

⁽²⁾ Ibid, paragrafo 59.

- (101) Si è concluso pertanto che, dal momento che le misure esistenti non hanno avuto effetto né sui prezzi delle esportazioni praticate dagli esportatori russi né sui prezzi pagati dagli importatori comunitari per queste stesse importazioni, né ancora sulle quantità delle esportazioni russe verso la Comunità, è improbabile che l'abrogazione di tali misure abbia un impatto sui prezzi o sulle quantità. L'abrogazione delle misure non avrebbe pertanto alcun impatto sulla situazione dell'industria comunitaria. Di conseguenza, non è opportuno concludere che esisterebbe una probabilità di reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria in caso di abrogazione delle misure esistenti.
- (102) Malgrado la precedente conclusione, le varie affermazioni dell'industria comunitaria quanto ai possibili effetti della capacità di riserva esistente russa ed eventuali nuove capacità di produzione e alla probabilità di un riorientamento di altre vendite dei produttori russi verso la Comunità sono state oggetto di un esame nel quadro dell'inchiesta, come viene esposto qui di seguito.

2. Capacità di riserva russa

- (103) Così come esposto nei considerando (46) e (50), nessuno dei produttori russi compresi nel campione disponeva di una capacità di riserva importante durante il periodo d'inchiesta e la capacità di riserva globale dell'insieme dei produttori russi è stata stimata intorno al 5 %. A tale proposito, le conclusioni dell'inchiesta sono pienamente conformi a quello che ha fatto valere la ricorrente.
- (104) Come si è già precisato nel considerando (52), si è stabilito anche che i nove progetti menzionati dalla parte ricorrente non avrebbero avuto un impatto significativo sul mercato comunitario poiché una parte importante di questa capacità supplementare creata dai progetti sarà utilizzata in modo vincolato. Inoltre, come indicato nel considerando (54), le esportazioni russe verso la Comunità sarebbero suscettibili di aumentare in modo significativo solo se vi fosse un aumento equivalente della domanda; in questo caso tali esportazioni aggiuntive non dovrebbero avere un impatto negativo sul livello dei prezzi nel mercato comunitario.
- (105) Considerando quanto precede, si conclude che i produttori russi disporranno solo di quantità supplementari limitate disponibili alla vendita, in seguito al rinnovo, alla modernizzazione e all'eliminazione delle strettoie per alcune unità di produzione. Ne consegue che la capacità di riserva dei produttori russi non consentirebbe loro di aumentare le loro esportazioni verso il mercato comunitario in modo significativo.

3. Probabilità di un riorientamento di altre vendite verso la Comunità

- (106) Come risulta dal considerando (67), le importazioni provenienti dalla Russia verso il mercato comunitario sono rimaste relativamente stabili nell'insieme del periodo considerato e rappresentavano una quota di mercato del 16 % del consumo comunitario nell'insieme del periodo
- considerato, se si eccettua un picco nel 2004 (a circa il 20 %). Questa stabilità è stata osservata malgrado il fatto che le misure esistenti non hanno avuto alcun effetto pratico sui prezzi e sui volumi di esportazione nell'insieme del periodo considerato e non hanno quindi costituito un ostacolo ad un aumento delle esportazioni russe, così come sopra esposto.
- (107) L'inchiesta ha mostrato che durante il periodo d'inchiesta i prezzi franco fabbrica delle esportazioni dei produttori esportatori verso la Comunità erano inferiori dall'1 % al 5 % al prezzo delle esportazioni destinate ad altri paesi terzi. Così come indicato nel considerando (56), anche i prezzi franco fabbrica delle vendite russe sul mercato interno erano superiori ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità, in particolare per le società situate in regioni remote, a causa di disparità importanti nelle spese di trasporto, così come indicato in precedenza. In virtù di ciò, è opportuno concludere che in materia di prezzi il mercato comunitario non presenta un interesse particolare rispetto ad altri grandi mercati per i produttori russi.
- (108) Inoltre, come indicato nel considerando (56), la ricorrente ha fatto valere che la produzione proveniente da capacità supplementari in corso di costruzione, in particolare nell'Africa del nord (Algeria ed Egitto) e nel Medio Oriente (Iran) peserebbe sui prezzi mondiali, riducendo in tal modo la capacità di penetrazione degli esportatori russi su questi mercati e portandoli ad aumentare il loro volume di esportazioni verso il mercato comunitario. A tale proposito si è stabilito, a partire dalla previsioni menzionate nel considerando (54), che questi investimenti non avrebbero incidenza particolare sull'equilibrio tra l'offerta e la domanda a livello mondiale, poiché la domanda mondiale dovrebbe aumentare allo stesso ritmo della capacità di produzione mondiale. L'inchiesta ha mostrato inoltre che i russi hanno sin d'ora perso quote importanti dei mercati asiatico (specialmente la Repubblica popolare di Cina) e africano e che resistono molto bene alle pressioni che si esercitano sui mercati dell'America latina. Tenuto conto delle previsioni di equilibrio tra l'offerta e la domanda mondiali, lo scenario secondo il quale i produttori esportatori russi potrebbero perdere nuove quote di mercato dappertutto, tranne che in Europa, sembra improbabile.
- (109) La parte ricorrente ha sostenuto che l'ingiusto vantaggio in termini di costo di cui godono i produttori russi in conseguenza della doppia tariffazione del gas potrebbe portare a una sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori russi, tra l'altro, se il rapporto tra l'offerta e la domanda a livello internazionale diventasse sfavorevole. Anche se questa ipotesi non può essere scartata poiché l'inchiesta ha mostrato che la struttura dei costi degli esportatori russi è effettivamente falsata in modo significativo dalla doppia tariffazione del gas praticata dalla Russia, la potenziale sottoquotazione non sarebbe una conseguenza diretta dell'eliminazione delle misure, ma sarebbe dovuta ad altri motivi.

(110) Di conseguenza, non è possibile concludere che i produttori russi avrebbero intenzione di riorientare verso la Comunità una parte importante del volume attualmente esportato verso paesi terzi o venduto sul mercato interno, ovvero abbassare i loro prezzi come conseguenza dell'eliminazione delle misure, anche se ciò non si può escludere che ciò avvenga per altre ragioni.

4. Conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del pregiudizio

(111) Come esposto in precedenza, le misure esistenti non hanno avuto effetto né sui prezzi delle esportazioni praticate dagli esportatori russi, né sui prezzi pagati dagli importatori comunitari per queste stesse importazioni. Parallelamente, e malgrado il persistere del dumping sulle importazioni dalla Russia, l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio. L'abrogazione delle misure esistenti non avrà quindi effetti sul prezzo o sul volume delle esportazioni russe e di conseguenza non avrà effetti sulla situazione dell'industria comunitaria.

(112) L'analisi degli altri fattori esogeni che fa valere la ricorrente non rimette inoltre in causa la conclusione sopra indicata, poiché non viene fatta menzione dell'eventualità ragionevole di un aumento del volume e di una diminuzione del prezzo delle importazioni russe verso la Comunità a causa di questi fattori esogeni.

(113) In virtù di quanto precede, non è possibile concludere che esisterebbe una probabilità di reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria nell'ipotesi in cui le misure esistenti fossero abrogate.

G. MISURE ANTIDUMPING

(114) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si prevedeva di raccomandare l'abrogazione delle misure esistenti. Hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione.

(115) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originarie dalla Russia e di chiudere la procedura.

(116) Tenuto conto della situazione descritta al precedente considerando (109), vale a dire che la struttura dei costi degli esportatori russi è effettivamente falsata in modo significativo dalla doppia tariffazione praticata dalla Russia, si è ritenuto necessario seguire attentamente l'evoluzione delle importazioni di urea originaria della Russia, al fine di consentire una reazione rapida e adeguata in caso di necessità.

(117) Poiché, conformemente ai considerando che precedono, è opportuno abrogare le misure vigenti e chiudere la procedura, è anche opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo all'adeguatezza della forma delle misure e il riesame intermedio parziale limitato all'analisi del dumping riguardante «EuroChem»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio antidumping sulle importazioni di urea originarie dalla Russia, classificate nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, è abrogato e la procedura concernente tali importazioni è chiusa.

Articolo 2

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabile alle importazioni di urea originarie dalla Russia, classificate nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90, è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO

REGOLAMENTO (CE) N. 908/2007 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	60,9
	TR	59,9
	XS	52,4
	ZZ	57,7
0707 00 05	TR	92,9
	ZZ	92,9
0709 90 70	TR	87,1
	ZZ	87,1
0805 50 10	AR	56,8
	UY	57,7
	ZA	60,2
	ZZ	58,2
0806 10 10	BR	161,0
	EG	152,5
	MA	149,9
	TR	179,5
	ZZ	160,7
0808 10 80	AR	95,0
	AU	160,4
	BR	86,2
	CL	84,5
	CN	83,6
	NZ	101,6
	US	105,4
	ZA	101,2
	ZZ	102,2
0808 20 50	AR	59,6
	CL	80,4
	NZ	98,3
	TR	140,4
	ZA	109,5
	ZZ	97,6
0809 10 00	TR	174,2
	ZZ	174,2
0809 20 95	CA	324,1
	TR	286,3
	US	338,2
	ZZ	316,2
0809 30 10, 0809 30 90	TR	162,2
	ZZ	162,2
0809 40 05	IL	108,5
	ZZ	108,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 909/2007 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2007****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 30	C01	EUR/t	0
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 50	C01	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 70	C01	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	—	1101 00 15 91 80	C01	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 90	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 910/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2007
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restituzione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi esclusi la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

REGOLAMENTO (CE) N. 911/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2007
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il
malto**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 912/2007 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2007****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 913/2007 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2007****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽³⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	29,83
1102 20 10 9400	25,57
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	38,36
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone

(2007/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

guente grave pregiudizio, tali da giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(4) Di conseguenza la Commissione, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone, attualmente classificabili ai codici NC ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 e 8543 70 90 (codici NC dal 1° gennaio 2007).

(5) Nell'avviso di apertura il prodotto è definito come certi sistemi di fotocamere originari del Giappone costituiti da:

A. INCHIESTA

(1) Il 4 aprile 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone.

(2) La denuncia è stata presentata dalla Grass Valley Nederland B.V. per conto di produttori comunitari che costituivano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di certi sistemi di fotocamere a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al conse-

a) un corpo camera:

i) con mirino integrato, collegamento o capacità di mirino;

ii) con blocco ottico integrato, modulo anteriore o dispositivo analogo (si veda la descrizione qui sotto), collegamento o capacità;

iii) in un pezzo unico, contenente il corpo camera e l'adattatore, oppure separato;

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 117 del 18.5.2006, pag. 8.

- b) un adattatore, integrato o meno nel corpo camera;
- c) un blocco ottico, un modulo anteriore o un dispositivo analogo munito di uno o più sensori ottici la cui area fotosensibile abbia una diagonale effettiva pari o superiore a 6 mm. Tale blocco ottico può essere integrato o meno nel corpo camera;
- d) un mirino, integrato o meno nel corpo camera;
- e) una stazione di base o unità di controllo camera («CCU») collegata alla fotocamera con un cavo o in un altro modo, ad esempio mediante un collegamento senza fili;
- f) un pannello di controllo («OCP») o un dispositivo equivalente per il controllo delle singole fotocamere (vale a dire per la regolazione del colore, l'apertura dell'obiettivo o il diaframma ad iride);
- g) un pannello di controllo principale («MCP») o un'unità di set-up principale («MSU») per il monitoraggio e la regolazione di più fotocamere a distanza;
- h) un adattatore per obiettivi box type, come un Large Lens Adapter o un SuperXpander, che permetta di utilizzare le fotocamere portatili con tali obiettivi.

importati insieme o separatamente e originari del Giappone.

Non è necessario che i sistemi di fotocamere siano sempre costituiti da tutte le componenti di cui sopra.

Le suddette componenti (non il corpo macchina) di un sistema di fotocamere non possono funzionare separatamente e non possono essere utilizzate al di fuori del sistema di un determinato produttore.

Gli obiettivi ed i registratori che non si trovano in uno stesso alloggiamento insieme con un corpo camera non rientrano nel prodotto in esame.

Il prodotto in esame può essere usato per la telediffusione, per la raccolta di notizie, per la cinematografia digitale o per applicazioni professionali. Le applicazioni professionali comprendono, tra l'altro, l'utilizzo di questi sistemi per creare materiale video a scopo pedagogico, di intrattenimento, promozionale o documentario destinato alla distribuzione interna o esterna.

- (6) Il prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio ⁽¹⁾, ovvero sistemi di telecamere originari del Giappone, attualmente classificabili ai codici NC ex 8525 80 19, ex 8528 49 35, ex 8528 49 91, ex 8528 59 90, ex 8529 90 92, ex 8529 90 97, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99 e 8543 70 90 (codici NC dal 1° gennaio 2007), rientra appieno nella definizione del prodotto di cui sopra. Nel dicembre 2006 tali misure sono state confermate dal Consiglio mediante il regolamento (CE) n. 1910/2006 ⁽²⁾, a seguito di un riesame in previsione della scadenza condotto a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («misure iniziali»). Le misure iniziali sono analizzate nel parallelo regolamento (CE) n. 906/2007 del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta di riesame ai produttori esportatori, agli importatori e alle associazioni degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, agli utilizzatori, alle organizzazioni dei consumatori e ai produttori comunitari denunziati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura, inoltre a tutte le parti interessate è stato inviato un questionario.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (8) Con lettera del 12 aprile 2007 indirizzata alla Commissione, la Grass Valley Nederland B.V. ha formalmente ritirato la propria denuncia.
- (9) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (10) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell'interesse della Comunità.
- (11) La Commissione ha pertanto concluso che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1909/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 365 del 21.12.2006, pag. 7.

⁽³⁾ Cfr. la presente Gazzetta ufficiale pag. 1.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di certi sistemi di fotocamere originari del Giappone è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2007

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo all'uso di halon 2402 in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2007) 3594]

(2007/540/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto iv),

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del riesame previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all'uso di halon 2402.
- (2) La produzione di halon 2402 nei paesi sviluppati è cessata il 1° gennaio 1994, in conformità agli obblighi sottoscritti nell'ambito del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. A partire da tale data, per soddisfare le necessità di halon 2402 si ricorre a centri di stoccaggio specializzati, in cui è stato immagazzinato l'halon che è stato sostituito da altre sostanze.
- (3) L'halon 2402 continua ad essere utilizzato in alcune applicazioni in Bulgaria, a scopo antincendio e antiesplorazione, in veicoli militari terrestri, in navi da guerra e negli aerei. La Romania ha riferito di non fare uso di halon 2402.
- (4) La sostituzione dell'halon utilizzato nelle apparecchiature antincendio con altri agenti ignifughi deve tenere conto della disponibilità di alternative economicamente e tecnicamente praticabili o di tecnologie accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Le opere di adeguamento per l'installazione di apparecchiature che non utilizzano halon a fini di protezione antincendio e antiesplorazione in applicazioni militari devono essere programmate in modo da evitare che le capacità di difesa degli Stati membri siano compromesse in misura inaccettabile. Per l'adeguamento di agenti ignifughi alternativi, effettuato in

modo da garantirne un funzionamento sicuro ed efficace, si devono prevedere sforzi aggiuntivi di bilancio e un certo lasso di tempo per le operazioni di conversione. In questo momento non vi sono alternative economicamente e tecnicamente praticabili per tali applicazioni.

- (5) L'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000 stabilisce che i sistemi contenenti halon e non elencati come usi critici nell'allegato VII devono essere eliminati entro il 31 dicembre 2003 e gli halon recuperati a norma dell'articolo 16. Ai fini della deroga per usi critici, che consentirebbe di continuare a usare halon 2402 in Bulgaria, entrata a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 2007, è opportuno modificare l'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 per consentire l'uso dell'agente estinguente in questione in alcune applicazioni specifiche.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

All'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunto il seguente testo:

«Uso di halon 2402 esclusivamente in Bulgaria:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
 - in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore.»
-